



Informativa per gli Associati

N. 05 del 25 marzo 2021

Decreto Sostegni: le nuove misure a sostegno delle imprese

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2021 (in vigore dal 23 marzo), il Decreto-legge n. 41/2021, altresì detto Decreto Sostegni, per contrastare gli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica del Covid-19.

Il decreto stanziava complessivamente oltre 32 miliardi di euro, di cui 11 milioni destinati a forme di sostegno diretto (fondo perduto) delle imprese.

Di seguito sintetizziamo le principali novità per imprese e lavoratori autonomi.

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO.

Viene riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, nonché agricola, titolari di partita iva, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con ricavi/compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2020.

Il contributo spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.

Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a decorrere dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del predetto requisito.

L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019 come segue:

1. 60% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 100.000 euro nel secondo periodo d'imposta precedente (2019) a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
2. 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e inferiori a 400.000 euro nel secondo periodo d'imposta precedente (2019) a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
3. 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e inferiori a 1 milione di euro nel secondo periodo d'imposta precedente (2019) a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
4. 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e inferiore a 5 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta precedente (2019) a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;

5. 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e inferiore a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta precedente (2019) a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

È comunque previsto un contributo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi. Il contributo, a scelta del contribuente, può essere riconosciuto nella sua totalità in forma di credito d'imposta.

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP.

Non possono accedere al contributo:

- i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- i soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del presente decreto;
- gli enti pubblici di cui all'articolo 74 del TUIR;
- gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'articolo 162-bis del TUIR.

Il modello di richiesta del contributo va inviato telematicamente all'Agenzia delle Entrate nel periodo dal 30 marzo al 28 maggio 2021 direttamente dal soggetto interessato o tramite intermediario delegato.

PROROGA TERMINE SOSPENSIONE ATTIVITA'AGENTE DELLA RISCOSSIONE.

Viene prorogata dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 la data finale del periodo di sospensione dei termini di versamento, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non.

I versamenti sospesi devono essere effettuati entro il mese successivo al termine della sospensione, ossia entro il 31 maggio 2021.

ROTTAMAZIONE TER E SALDO E STRALCIO.

Con riferimento alle rate della rottamazione ter e saldo e stralcio scadenti nel 2020 e 2021, è disposto il differimento come segue:

- entro il 31 luglio 2021, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2020;
- entro il 30 novembre 2021, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.

ANNULLAMENTO CARICHI AGENTE RISCOSSIONE.

È previsto che siano automaticamente annullati tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto legge (23 marzo), fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, se relativi:

- alle persone fisiche che hanno percepito, nell'anno d'imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro;
- ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.

Viene demandato ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del decreto, la definizione delle modalità e delle date dell'annullamento dei debiti.

Dal 23 marzo 2021 e fino alla data stabilita dal suddetto decreto del MEF sono sospesi:

- la riscossione di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010;
- i relativi termini di prescrizione.

DEFINIZIONE AVVISI BONARI.

Al fine di sostenere gli operatori economici che hanno subito riduzioni del volume d'affari nell'anno 2020, possono essere definite le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni.

Possono accedere alla riduzione coloro che hanno subito un calo del volume d'affari (o dei ricavi/compensi in assenza della dichiarazione IVA) nel 2020 rispetto al 2019.

L'Agenzia delle entrate individua, in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni presentate, i soggetti per cui si è verificata la riduzione del volume d'affari o dei ricavi o compensi, e invia ai medesimi, la proposta di definizione con l'indicazione dell'importo ridotto da versare. Le comunicazioni e le proposte sono inviate mediante posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento.

La definizione si perfeziona con il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali, escluse le sanzioni e le somme aggiuntive.

In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

PROROGA TERMINI PRECOMPILATA IVA.

Il provvedimento proroga i termini per la predisposizione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, dei registri IVA e della comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA dal 1° gennaio 2021 al 1° luglio 2021, mentre si dovrà attendere il 1° gennaio 2022 per la dichiarazione annuale IVA precompilata.